



Originale

COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **dieci**, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

Cognome e Nome	Presente	
1. VALENTINA BONO - Sindaco	Sì	
2. STEFANO ARDUINO - Vice Sindaco	Sì	
3. CLAUDIO GASTALDI - Assessore	Sì	
4. GIANPAOLO OLOCCO - Consigliere	Sì	
5. ROBERTO PEANO - Consigliere	Sì	
6. VALENTINA GHIO - Consigliere	Sì	
7. MASSIMO CISMONDI - Consigliere	Sì	
8. MARCO CIGOTTERO - Consigliere	Giust.	
9. PAOLO BALLATORE - Consigliere	Sì	
10. FABIO CAREDDA - Consigliere	Sì	
11. DAVIDE ROSSONE - Consigliere	Sì	
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		1

PRESO ATTO che la riunione si è svolta nel rispetto dell'Art. 4 c. 5 del *Regolamento su funzionamento del Consiglio comunale* e s.m.i..

ASSUME la presidenza il Sindaco BONO Valentina.

PARTECIPA alla seduta il Segretario comunale FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. **21** del **30/12/2025**.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 16/06/2017 N. 100. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a euro 1.000.000,00 (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vottignasco;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

DATO ATTO dunque che alla data del 31/12/2023 questo Comune non detiene alcuna delle partecipazioni societarie oggetto della presente rilevazione, come previsto dall'ex art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16/06/2017 n. 100.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

CON voti favorevoli all'unanimità, espressi nei modi previsti dalla legge,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che:

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- alla data del 31/12/2024 questo Comune non detiene alcuna delle partecipazioni societarie oggetto della presente rilevazione, come previsto dall'ex art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16/06/2017 n. 100.

2. DI PRENDERE ATTO che non occorre, pertanto, adottare alcun piano di razionalizzazione.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli all'unanimità, espressi nei modi previsti dalla legge dai Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio comunale delibera di DICHIARARE il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:



Il Sindaco
BONO Valentina

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 12/01/2026 ai sensi dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e 32 della Legge n. 69/2009.



Il Delegato
CIGOTTERO Marcello

Vottignasco, addì 12/01/2026
Vice Segretario Comunale

II

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, addì 12/01/2026



Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo